



I principali passi per costituire una SRL in Spagna



Consigli pratici e questioni ricorrenti


I. Introduzione.

Costituire una società in Spagna non è particolarmente complicato. Nel caso però in cui uno dei soci sia una persona straniera (fisica o giuridica) il procedimento può essere un po' più lungo e soprattutto vi è da tenere conto di qualche passo burocratico in più da compiere.

In questo articolo illustreremo i principali passi che si devono seguire per costituire una società con un socio straniero, dall'idea iniziale fino alla sua operatività effettiva e risponderemo altresì ai principali quesiti che normalmente ci vengono posti dai nostri clienti.

Ci concentreremo sulla società a responsabilità limitata (*Sociedad Limitada*) che in base alle statistiche ufficiali del Registro delle imprese (*Registro Mercantil*) continua a rappresentare di gran lunga la forma societaria più utilizzata dagli investitori grazie alla sua flessibilità. Qualche numero sarà sufficiente per capire la dimensione del fenomeno: durante il 2023 si costituirono in Spagna 109.003 società, delle quali 107.611, ovvero il 98,72%, furono società a responsabilità limitata, contro le sole 409 società per azioni (*Sociedad Anónima*). Ciò detto, gran parte delle riflessioni che seguiranno, possono applicarsi ad entrambe le forme societarie.

1



Fonte: Registradores de España.

Come il suo nome suggerisce, la società a responsabilità limitata in Spagna è dotata di una autonomia patrimoniale perfetta, il che significa che dei debiti contratti dalla società risponde solo la società con il suo patrimonio, mentre il rischio per i soci è limitato al capitale sociale sottoscritto da ciascuno di essi, perché non sono personalmente responsabili dei debiti della società. Vediamo dunque i principali passi per la costituzione di una SL.

1. Certificato di denominazione sociale negativa.

In Spagna non è possibile costituire una società che abbia la stessa denominazione di una già esistente e questo indipendentemente dal fatto che l'attività della nuova società possa o meno essere in concorrenza con un'altra. Dunque il primo passo per la costituzione di una società è ottenere un certificato dal Registro delle imprese che escluda l'esistenza di una società con una denominazione sociale uguale o simile a quella che si vuole costituire.

La richiesta va indirizzata al Registro Centrale a nome di uno dei futuri soci. Una volta emesso, il certificato avrà una validità di tre mesi, rinnovabile per altri tre. Scaduto questo termine, se la società non è stata costituita, sarà necessario chiedere un nuovo certificato.

REGISTRO MERCANTIL CENTRAL
SECCION DE DENOMINACIONES

PRINCIPE DE VERGARA, 84
TELEF. 902 884 442
28008 MADRID

CERTIFICACION NO. 790

DON José Miguel Masa Burgos, Registrador Mercantil Central,
en base a lo ingresado por:
D/Da. Tizio [REDACTED]
en solicitud presentada al Diario con fecha 02/02/2016, asiento [REDACTED]

CERTIFICO: Que NO FIGURA registrada la denominación
VITA SOCIEDAD LIMITADA

En consecuencia, QUEDA RESERVADA DICHA DENOMINACION a favor del citado interesado, por el plazo de TRES MESES desde la fecha que a continuación se indica, conforme a lo establecido en el artículo 412.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

Madrid, a Tres de Febrero de Dos Mil Dieciséis.

EL REGISTRADOR,

NOTA.- Esta certificación tendrá una vigencia, a efectos de otorgamiento de escritura, de TRES MESES contados desde la fecha de su expedición, de conformidad a lo establecido en el art. 414.1 del Reglamento del Registro Mercantil.

2

2. Codice fiscale.

La costituzione di una società implica realizzare in Spagna un'attività economica, sebbene limitata a tale atto. Di conseguenza è necessario per i soci stranieri ottenere preventivamente il codice fiscale spagnolo.

a) Se il socio è una persona fisica dovrà richiedere il cosiddetto NIE (*Número de identificación de Extranjeros*), che avrà altresì valenza di codice fiscale una volta iscritto nel censo dell'amministrazione tributaria. La richiesta va inoltrata ad un commissariato di polizia nazionale nel territorio spagnolo. Oltre al pagamento di una tassa, ultimamente la pubblica amministrazione richiede altresì un giustificante dell'attività che si andrà a svolgere e dunque del motivo per cui si sta richiedendo il NIE.

b) Se il socio è una persona giuridica straniera dovrà richiedere il NIF (*Número de Identificación Fiscal*) direttamente all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Prima di concedere il codice fiscale l'Agenzia delle Entrate spagnola, oltre a richiedere la documentazione attestante l'esistenza della società all'estero, richiederà di nominare un rappresentante fiscale in Spagna che dovrà essere una persona fisica o giuridica residente in Spagna.

In alternativa, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, la richiesta può essere inoltrata al Consolato Spagnolo del paese dove risiede il socio straniero. Inoltre è sempre possibile incaricare un professionista, con apposita procura notarile, che si occuperà della richiesta del NIE/NIF.

La legge sulle imprese emergenti (startup) numero 28/2022, del 21 dicembre, applicabile a particolari tipologie di imprese (in prevalenza del settore tecnologico) ha cercato di semplificare questo processo non richiedendo il NIE per i soci stranieri non residenti.

3. Apertura del conto corrente bancario della società in costituzione.

I conferimenti dei soci possono essere costituiti da denaro o da beni suscettibili di valutazione economica.

Attualmente il capitale sociale minimo di una società a responsabilità limitata in Spagna è di Euro 3.000,00. L'avvenuto versamento del conferimento del capitale sociale deve essere certificato dalla banca dove è stato preventivamente aperto il conto corrente intestato alla nuova società "in costituzione".

3

Per aprire il conto corrente a nome di una società "in costituzione" la banca richiederà il certificato di denominazione sociale negativa (vedi il passo numero 1).

Una volta effettuati i versamenti la banca emetterà un certificato che attesta il totale versamento del capitale sociale.

4. Atto costitutivo.

La costituzione di una società a responsabilità limitata deve essere fatta per atto pubblico notarile a cui partecipano tutti i soci personalmente o mediante appositi rappresentanti.

Rispetto al contenuto, all'atto pubblico dovranno allegarsi fra l'altro: lo statuto redatto in base alle esigenze dei soci, la dichiarazione di investimento straniero, il certificato di denominazione negativa ed il certificato della banca relativo ai versamenti in denaro.

Inoltre, nel caso in cui alla costituzione partecipi come socio una persona giuridica straniera, la stessa, mediante il proprio rappresentante, dovrà dichiarare dinanzi al notaio, nella stessa scrittura di costituzione o più consigliabile in una rilasciata immediatamente prima, il titolare effettivo della società ai sensi dell'articolo 4 della *Ley 10/2010* sull'antiriciclaggio.

5. Altri atti al momento della costituzione.

Rogato l'atto costitutivo qualora la persona nominata come amministratore della nuova società si trovi presente ed abbia accettato l'incarico, potrà procedere con l'emissione contestuale di altri atti a nome della società.

E' consigliabile per esempio approfittare dell'occasione per rogare l'atto pubblico con la dichiarazione del titolare effettivo della nuova società ai sensi dell'art. 4 della Ley 10/2010 sull'antiriciclaggio.

Inoltre, qualora l'amministrazione della nuova società venga affidata ad una persona residente all'estero è consigliabile rilasciare una procura a favore di un professionista di fiducia il quale, ai sensi dell'art. 108.3 del Regolamento del Registro delle imprese, possa successivamente richiedere al notaio di incorporare successivi atti sociali (es. accordi dei soci) da iscrivere nel Registro, o possa richiedere il certificato della firma digitale a nome dell'amministratore.

6. Codice fiscale della nuova società.

Anche la nuova società dovrà ottenere il codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate. Il codice rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (AEAT) dopo la costituzione della società sarà considerato provvisorio fino all'avvenuta iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.

7. Liquidazione delle imposte.

Ottenuto il codice fiscale provvisorio è possibile procedere alla liquidazione delle imposte a nome della nuova società.

E' obbligatorio liquidare (e se dovuto pagare) le imposte prima di poter richiedere l'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.

Attualmente in Spagna la costituzione di una società è atto fiscalmente esente, ciononostante è comunque obbligatorio presentare l'atto di liquidazione delle imposte entro 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo.

La liquidazione dell'imposta sulle trasmissioni patrimoniali (ITP) va fatta presso l'agenzia tributaria della comunità autonoma dove avrà sede legale la società, in quanto si tratta di un tributo ceduto dallo Stato spagnolo alle singole comunità.

The image shows a digital form for the liquidation of inheritance tax (ITP) in Catalonia. The form is titled 'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats' and is issued by the 'Agència Tributària de Catalunya'. It includes fields for the donor's personal data, their NIF (tax identification number), and details of the property being transferred. The form is dated 08/11/2020 and includes a barcode and a QR code for electronic submission. The form is in Catalan and includes instructions for the donor to complete and submit the document.


8. Iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle imprese.

Affinché la società acquisti la piena personalità e responsabilità nei confronti dei terzi è necessaria l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle imprese del luogo dove la società ha stabilito la propria sede legale.

9. Registrazione della società nell'Agenzia delle Entrate.

Una volta iscritta la nuova società nel Registro delle imprese, la stessa dovrà essere registrata presso l'Agenzia delle Entrate competente mediante la presentazione degli appositi modelli che conterranno anche i dati dei soci nonché la percentuale di partecipazione di ciascuno degli stessi nel capitale sociale, a cui occorrerà allegare l'atto costitutivo con i dati di iscrizione della società nel Registro delle imprese.

Una volta registrata la società, l'Agenzia delle Entrate rilascerà il codice fiscale definitivo.



10. Sblocco del conto corrente bancario.

Iscritta la società nel Registro delle imprese ed ottenuto il codice fiscale definitivo si potrà sbloccare il conto corrente della società "in costituzione" per renderlo definitivamente operativo e dunque poter utilizzare i fondi già versati per costituire la società.

Sbloccato il conto corrente la nuova società sarà finalmente operativa al 100%.

La costituzione di una società a responsabilità limitata in Spagna - FAQ

Veniamo ora alle principali questioni che si pongono dinanzi alla costituzione di una società a responsabilità limitata.

a) Qual è la normativa applicabile ad una SL in Spagna?

La costituzione ed il funzionamento in Spagna di una SL, nonché più in generale di tutte le società di capitali, sono disciplinati dal Real Decreto Legislativo 1/2010, del 2 luglio, che approva il testo unico della Legge sulle Società di Capitali (da qui in avanti LSC).

b) E' possibile costituire una SL con un unico socio?

Sì, la normativa lo permette. In questo caso però il nome del socio sarà riportato anche nell'informazione pubblica sulla società che si può ottenere dal Registro delle imprese, cosa che invece non avviene negli altri casi in quanto, ad oggi, non è possibile sapere chi sono i soci di una SL in Spagna.

Inoltre, nel caso di società unipersonale, dovranno essere rispettate alcune prescrizioni normative, quale ad esempio quella che obbliga a dichiarare l'esistenza di un unico socio in tutti i documenti e nella corrispondenza della

società (es. fatture, carta intestata, ecc...). In caso contrario, il socio unico potrebbe essere chiamato a rispondere con il proprio patrimonio dei debiti sociali.

c) Vi sono dei casi in cui i soci di una SL possono essere responsabili oltre al capitale sottoscritto?

Sì, anche se si tratta di casi davvero eccezionali in quanto il sistema pretende rispettare l'autonomia patrimoniale della società e la responsabilità limitata dei soci.

Pensiamo ad esempio al caso di un socio che si sia ingerito nella gestione sociale fino a poter essere considerato come un possibile amministratore di fatto. In tal caso, potrebbe vedersi estendere la responsabilità dell'amministratore. O ancora, un socio che abbia ricevuto in sede di liquidazione della società dei beni e poi si scopra che vi erano dei debiti ulteriori non considerati al momento della liquidazione.

d) E' sempre obbligatorio versare subito tutto il capitale minimo?

No, la LSC prevede anche la possibilità di costituire una società senza che si dimostri di aver versato il capitale sociale, qualora i soci fondatori mediante apposita dichiarazione si assumano in solido la responsabilità di aver effettuato i versamenti.

Ciò detto, sconsigliamo sempre ai nostri clienti sia di non versare il capitale minimo, sia soprattutto di costituire una società con il minimo del capitale sociale, in quanto la società per operare all'inizio avrà bisogno di fondi e questi fondi dovranno venire dai soci. Quindi, tanto vale dotare subito la società dei fondi sufficienti, quantomeno per l'attività dei primi mesi, costituendola con un capitale sociale più corposo. In questo modo ci si presenterà anche molto meglio dinanzi alle banche per poter chiedere dei finanziamenti esterni e si eviterà di dover procedere in poco tempo ad un aumento di capitale con ulteriori costi.

6

e) I soci sono proprietari solo di una porzione del capitale sociale?

In Spagna, il capitale sociale è diviso in partecipazioni. Ovviamente, maggiore è la partecipazione del socio nel capitale sociale e maggiore sarà l'influenza del socio nelle principali decisioni.

A differenza di altri paesi però, il socio sarà proprietario di partecipazioni ben determinate. Per esempio se il capitale sociale è composto da 3.000 partecipazioni di un Euro di valore nominale ciascuna di esse, ed il socio Tizio è titolare del 50% del capitale sociale, quest'informazione non è sufficiente per definire la sua partecipazione, ma occorrerà sapere e specificare ad esempio che il socio Tizio è titolare delle partecipazioni numerate dalla 1 alla 1.500, entrambe incluse.

In caso di trasmissione delle partecipazioni andrà pertanto indicato quali sono oggetto di cessione.

f) L'amministratore di una SL in Spagna può essere un soggetto non residente?

La legislazione spagnola è alquanto flessibile su questo punto. L'amministratore può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. In quest'ultimo caso, dovrà essere nominata una persona fisica rappresentante permanente della persona giuridica.

La forma dell'organo di amministrazione è altresì molto flessibile. Si può andare da un amministratore unico, a più amministratori ciascuno con firma disgiunta, più amministratori con firma congiunta o scegliere un consiglio di amministrazione, eventualmente delegando apposite funzioni ad uno o più consiglieri. Ovviamente, ciascuna di queste forme ha dei risvolti di responsabilità ed operativi e pertanto è sempre consigliabile analizzare bene le esigenze dei soci prima di prendere qualsiasi decisione.

In linea di principio l'amministratore può essere anche un soggetto non residente. Ciò detto, vi sono delle accortezze da prendere per evitare problemi con la pubblica amministrazione. Se ad esempio si sta pensando di costituire una società con soci non residenti ed un amministratore non residente, questo potrebbe portare a dei problemi. Ad esempio, l'amministrazione tributaria potrebbe negare l'iscrizione nel registro degli operatori comunitari alla società, a meno che non si dimostri che vi sono comunque dei mezzi materiali ed umani (dipendenti) sufficienti per svolgere l'attività.

7

g) Quali sono i principali obblighi contabili e fiscali di una SL?

Ottenuto il NIF definitivo la società dovrà dichiarare la propria attività e sulla base della categoria di attività iscriversi per liquidare l'Imposta sulle Attività Economiche (IAE), che si inizierà a pagare superato il milione di fatturato annuo.

Sarà poi necessario compilare e presentare le autodichiarazioni periodiche sull'IVA. Trimestralmente va presentato il modello 303 ed annualmente il modello 390. Inoltre, quando si opera all'interno dell'Unione Europea andrà presentato il modello 349. Se poi la società presta servizi o vende beni a soggetti non imprenditori residenti nell'Unione Europea, potrebbe venire in gioco anche il modello 369 che permette di versare in Spagna l'Iva che in realtà andrebbe pagata ai singoli paesi europei dove risiedono i clienti.

Trimestralmente e poi annualmente andrà liquidata l'imposta sulle società (modelli 202 e 200) che attualmente è al 25% sul profitto, ma che per le nuove società è ridotta al 15%.

Se poi vi sono dei dipendenti, rapporti con professionisti, contratti di locazione, ci saranno ulteriori adempimenti e modelli da presentare, oltre ovviamente all'obbligo di tenere una contabilità ordinata ed a depositare i bilanci ogni anno nel Registro delle imprese.

Il mancato rispetto degli obblighi contabili e fiscali, oltre a comportare possibili sanzioni per la società, in alcuni casi può esporre l'amministratore ad una responsabilità, tanto nei confronti della pubblica amministrazione come nei confronti dei soci e dei terzi.

h) Quanto costa costituire una SL?

I costi notarili e di Registro delle imprese si aggirano attorno ai 1.000 Euro. A questo vanno aggiunti i costi per una consulenza che aiuti soprattutto in caso di soci stranieri a capire quali sono le principali esigenze da soddisfare. Pensiamo alla possibilità che potrebbe essere inserita nello statuto di celebrare delle assemblee telematiche, o a come trattare la retribuzione dell'amministratore, o infine alla convenienza di stipulare, oltre allo statuto un patto fra i soci che permetta, in caso di future controversie, di evitare un blocco sociale.

i) In quanto tempo si riesce a costituire ed a rendere operativa una SL?

Dall'idea iniziale fino a rendere operativa la società, qualora vi siano soci stranieri, normalmente trascorrono uno o due mesi.

* * *

Il nostro studio vanta una vasta esperienza nella costituzione di società con soci stranieri, nonché nella gestione contabile e fiscale di società spagnole con soci stranieri. Qualora siate interessati ad ottenere maggiori informazioni saremo lieti di fornirle.

Contattateci per un preventivo senza impegno!

Quanto sopra non costituisce consulenza ma solo informazione generale.

E' sempre consigliabile consultare un professionista per esaminare il suo caso.

Per maggiori informazioni: Email: apieralli@maluquerabogados.com; alessandro@icab.es

Tel. +34.93.23.88.910.

Alessandro Pieralli

Colegiado Icab núm. 33243. Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Firenze dal 1999.